

No al sequestro 231 se manca il pericolo di dispersione dei beni

di Luigi Ferrajoli

Seminario di specializzazione

Riforma fiscale: le novità del contenzioso

Gestire il nuovo contenzioso, come delineato dal D.Lgs. 220/2023

Scopri di più

La **Corte di cassazione, Seconda Sezione Penale**, con la [sentenza n. 47640/2023](#) è tornata a pronunciarsi in materia di **sequestro preventivo**, disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari, del **profitto diretto del reato**, anche nella forma **per equivalente**, in caso di sottoposizione ad indagine di persone per delitti contro il patrimonio e per l'**illecito amministrativo** di cui all'[articolo 24, D.Lgs. 231/2001](#).

Nel caso di specie, il Tribunale del riesame aveva **accolto parzialmente** il ricorso avanzato dalla società di capitali e dalla persona sottoposta ad indagini avverso il **decreto di sequestro preventivo**, nella parte in cui il provvedimento aveva disposto il **sequestro finalizzato alla confisca per equivalente**, confermando nel resto il provvedimento impugnato.

Contro questa decisione proponeva impugnazione la società di capitali, deducendo un difetto di motivazione in ordine al **periculum in mora**, in mancanza delle ragioni per cui, nel caso concreto, sarebbe sussistita una **carenza delle garanzie patrimoniali** o un pericolo che le stesse siano disperse, nonché violazione di legge per difetto di motivazione, con riguardo ai **principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità**.

La Corte di Cassazione ha ritenuto il **secondo motivo infondato**, perché attinente al profilo della sussistenza del reato contestato, più che al vizio di motivazione del provvedimento impugnato. La quantificazione delle somme oggetto di sequestro è stata, infatti, valutata come una conseguenza diretta delle modalità della condotta e, correttamente, **non è stata dunque limitata ad una sola parte o ad una particolare frazione**.

Diversamente, il Giudice di legittimità ha ritenuto **fondato il primo motivo** di doglianza, alla stregua delle seguenti considerazioni.

Le **Sezioni Unite della Suprema Corte** hanno affermato che, poiché il **criterio** su cui plasmare l'**onere motivazionale del provvedimento di sequestro** deve essere rapportato alla **natura anticipatrice della misura cautelare**, deve ritenersi **corretto**, con riferimento al sequestro che abbia ad oggetto cose **profitto del reato**, l'indirizzo che afferma **la necessità** che il

provvedimento si soffermi sulle **ragioni** per le quali il bene potrebbe, **nelle more del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato**. Una esigenza, questa, rapportata alla **ratio** della misura cautelare e volta a preservarne, **anticipandone** i tempi, gli effetti, sul presupposto che, ove si attendesse l'esito del processo, gli stessi potrebbero essere **vanificati** dal trascorrere del tempo. Vi è un parallelismo con il sequestro conservativo di cui all'[articolo 316 c.p.p.](#) che presenta le stesse caratteristiche di preservazione della operatività delle statuizioni, anch'esse condizionate alla definitività della pronuncia cui accedono.

E proprio in relazione al **sequestro conservativo**, le **Sezioni Unite** della Corte di Cassazione hanno evidenziato che, per l'adozione del medesimo, è sufficiente che vi sia il **fondato motivo** per ritenere che **manchino le garanzie del credito**. In particolare, è stato spiegato che è il **parametro** della "**esigenza anticipatoria**" della **confisca** a dovere fungere da **criterio generale** cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che, ogniquale volta la confisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, **il Giudice dovrà spiegare** le ragioni della **impossibilità** di attendere il **provvedimento definitivo** del giudizio.

Venendo al caso di specie, l'ordinanza del Tribunale del riesame ha affermato che la possibilità di dispersione conseguente al normale esercizio dell'attività è facilmente esperibile anche ove **la società sia in bonis** e non in condizioni di **decozione** perché i cespiti, oggetto di aggressione, potrebbero essere **dispersi** sia in relazione alla normale attività economica, sia alle possibili incertezze gestionali conseguenti anche al provvedimento di apprensione e all'indagine in corso.

Tuttavia, la **motivazione** deve dare conto di sufficienti elementi di plausibile indicazione del **periculum**, in particolare delle ragioni della **impossibilità**, nel caso concreto, di **attendere** il provvedimento definitivo del giudizio, ragioni che non possono essere individuate in **generici principi in tema di esercizio di attività commerciale**, come avvenuto nel caso di specie.

Il Tribunale ha **contravvenuto** alla necessità di spiegare le **ragioni** della necessità, nel caso concreto, di adozione **dell'ablazione** provvisoria **prima della pronuncia di condanna** e, con essa, della statuizione di **confisca**, così incorrendo nel vizio di **violazione di legge** denunciato.

La Corte di cassazione ha, dunque, annullato l'ordinanza, con rinvio al Tribunale, sezione del riesame, per nuovo giudizio sul punto.